

REPERTORIO N.RO 22220

RACCOLTA N.RO 6034

VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA

"CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci, il giorno venticinque del mese di marzo.

(25.03.2010)

In Roma, Piazza Rondanini n. 48, alle ore dieci e minuti  
quindici.

Innanzi a me Paride MARINI ELISEI, Notaio in Roma, con  
studio in Via Alberico II n. 35, iscritto nel Ruolo dei  
Distretti Notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

E' PRESENTE IL CHIARISSIMO PROFESSOR

DECLEVA Enrico Paolo Guido, nato a Milano il 18 aprile 1941,  
domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene  
al presente atto non in proprio ma quale Presidente e legale  
rappresentante in carica dell'Associazione non riconosciuta  
denominata "CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA'  
ITALIANE" (in sigla "CRUI"), con sede attualmente in Roma,  
Piazza Rondanini n. 48, codice fiscale 97476030586, giusta i  
poteri a lui spettanti, come afferma.

Detto componente, della cui identità personale io Notaio sono  
certo, premette:

--- che la detta Associazione è stata costituita in Italia ed  
è di nazionalità italiana;



NOTAIO IN ROMA  
00193 ROMA - VIA ALBERICO II, 35 - TEL. 06.68.30.1100 - FAX 06.68.32.269 - E-MAIL: pmarinielisei@notariato.it

--- che lo Statuto vigente dell'Associazione è quello

allegato sotto la lettera "A" all'atto di deposito di

documento a rogito di me Notaio in data 28 giugno 2007 Rep.

n.ro 21044/5246, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma

2 in data 18 luglio 2007 al n. 23652 Serie 1T

e mi richiede di assistere, elevandone verbale,

all'Assemblea Generale della predetta Associazione,

esclusivamente per ciò che concerne il punto numero 3 del

sotto riportato Ordine del Giorno.

Mi dichiara che detta Assemblea è stata regolarmente qui

convocata alle ore 10 (dieci) di oggi, con comunicazione del

19 marzo 2010 (Prot. 346/P/gl), inviata ai sensi di legge e

di Statuto,

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;

2. Comunicazioni del Presidente;

3. Aggiornamento dello statuto dell'Associazione CRUI per

adeguarlo alle previsioni dettate dall'art. 148 del TUIR del

DPR 917/87 e dall'art. 16 della legge n. 196/2009;

4. Provvedimenti normativi in corso e situazione generale;

5. Contenzioso riguardante i collaboratori ed esperti

linguistici (ex lettori);

6. Criteri di distribuzione del FFO 2010;

7. Varie ed eventuali.

Il costituito Professor DECLEVA Enrico Paolo Guido quindi

constata e dà atto

--- che in questo momento sono presenti - in proprio e per delega - numero 52 (cinquantadue) membri ordinari aventi diritto al voto circa l'ordine del giorno di cui sopra, su di un totale di 80 (ottanta) membri, di cui 77 (settantasette) ordinari, ai sensi dell'articolo 6 punto 2 dello Statuto; il tutto come indicato dal foglio delle presenze che il comparente mi consegna debitamente firmato dagli intervenuti e che io Notaio ritiro ed allego al presente verbale sotto la lettera "A";



--- di aver controllato le deleghe, avendole riscontrate regolari e correttamente rilasciate, ai sensi dell'articolo 5 punto 5 dello Statuto, e di assumerle e depositarle agli atti dell'Associazione;

--- che gli intervenuti rappresentano la maggioranza prevista dal precitato articolo 6 punto 2 dello Statuto per la valida costituzione dell'Assemblea;

--- di aver verificato la legittimazione e l'identità dei presenti, nonché il loro diritto di intervenire.

Tutto ciò constatato e dato atto, il Professor DECLEVA Enrico Paolo Guido:

--- riconosce, per quanto sopra enunciato, l'Assemblea regolarmente costituita, validamente riunita ed atta a discutere e deliberare sull'argomento posto all'Ordine del



Giorno, sopra riportato.

Preliminarmente il Presidente propone all'Assemblea di discutere e deliberare sul punto 3 del sopra riportato ordine del giorno come primo argomento, sia per la sua natura sia in quanto soltanto per esso l'Associazione CRUI ha fatto richiesta a me Notaio di intervenire quale soggetto verbalizzante ed invita l'Assemblea ad approvare tale mozione d'ordine.

L'Assemblea con il voto palese degli aventi diritto

favorevoli: tutti,

contrari: nessuno,

astenuti: nessuno,

delibera

la proposta inversione degli argomenti all'ordine del giorno, nel senso di iniziare la presente seduta con il punto 3.

Presone atto, il Presidente:

--- introduce la trattazione del

TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

ed apre la discussione, facendo notare che nessuno degli intervenuti si oppone alla discussione dello stesso;

--- espone all'Assemblea le ragioni che consigliano di apportare all'attuale Statuto le modifiche di cui in appresso.

A tale riguardo, il Presidente propone all'Assemblea di introdurre nel vigente Statuto le seguenti modifiche:

Articolo 5) limitatamente ai punti 2 e 3 e precisamente nel  
senso di sostituire l'attuale formulazione:

"2. L'Assemblea generale è convocata dal Presidente con  
almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data fissata.

La convocazione, redatta in forma scritta, deve contenere,  
oltre alla data, l'ora, il giorno ed il luogo della riunione  
e l'indicazione analitica degli argomenti all'ordine del  
giorno. In caso di urgenza la convocazione può essere  
effettuata anche tre giorni prima della data fissata.

3. L'Assemblea generale è convocata, di norma, una volta al  
mese e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.


L'Assemblea generale deve essere altresì convocata dal  
Presidente quando lo richiedano per iscritto almeno tre  
componenti della Giunta o, con richiesta scritta, almeno  
cinque rettori. Nel caso in cui il Presidente non ottemperi  
alla richiesta, trascorsi dieci giorni non festivi,  
l'Assemblea può essere convocata, nel rispetto delle forme di  
cui al precedente punto 2, da almeno cinque componenti della  
Giunta.",

con la seguente nuova formulazione:

"2. L'Assemblea generale è convocata dal Presidente.

3. L'Assemblea generale è convocata, di norma, una volta al  
mese e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

L'Assemblea generale deve essere altresì convocata dal  
Presidente quando lo richiedano per iscritto almeno tre



componenti della Giunta o, con richiesta scritta, almeno cinque rettori. Nel caso in cui il Presidente non ottemperi alla richiesta, trascorsi dieci giorni non festivi, l'Assemblea può essere convocata, nel rispetto delle forme di cui al precedente punto 2, da almeno cinque componenti della Giunta.".

Fermo ed invariato il resto dell'articolo.

= II =

Articolo 6) limitatamente al punto 2 e precisamente nel senso di sostituire l'attuale formulazione:

2. Spetta altresì all'Assemblea generale:

- eleggere il Presidente e la Giunta;

- verificare e convalidare il possesso dei requisiti per

l'ammissione a socio aggregato e per l'eventuale passaggio da

socio aggregato a socio ordinario, ai sensi dell'articolo 3,

commi 2, 3, 4, e 5;

- approvare le modifiche statutarie;

- deliberare l'eventuale messa in liquidazione

dell'Associazione, la nomina dei liquidatori, nonché la

destinazione del fondo comune secondo la previsione dell'art.

37 del Codice civile.

Nelle ipotesi di cui al presente punto 2, l'Assemblea

delibera validamente col voto favorevole della maggioranza

assoluta dei rappresentanti dei soci ordinari aventi diritto

al voto."

con la seguente nuova formulazione:

"2. Spetta altresì all'Assemblea generale:

- eleggere il Presidente e la Giunta;
- verificare e convalidare il possesso dei requisiti per l'ammissione a socio aggregato e per l'eventuale passaggio da socio aggregato a socio ordinario, ai sensi dell'articolo 3, commi 2, 3, 4, e 5;
- approvare le modifiche statutarie;
- deliberare l'eventuale messa in liquidazione dell'Associazione, la nomina dei liquidatori, nonché la destinazione del fondo comune secondo la previsione dell'art. 37 del Codice civile e nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 15.

Nelle ipotesi di cui al presente punto 2, l'Assemblea delibera validamente col voto favorevole della maggioranza assoluta dei rappresentanti dei soci ordinari aventi diritto al voto."


Fermo ed invariato il resto dell'articolo.

== III ==

Articolo 12) limitatamente ai punti 1 e 2 e precisamente nel senso di sostituire l'attuale formulazione:

"1. Il Collegio dei Revisori è nominato dalla Giunta a maggioranza dei presenti.

2. Il Collegio dei Revisori è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, tutti iscritti all'albo dei



revisori contabili. I componenti del Collegio durano in

carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.",

con la seguente nuova formulazione:

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre componenti

effettivi e due supplenti, dei quali:

a) un membro effettivo ed uno supplente designati dal

Ministero dell'Economia e delle Finanze;

b) due membri effettivi ed un supplente, scelti fra gli

iscritti all'Albo dei Revisori Contabili dalla Giunta a

maggioranza dei presenti.

2. Il Collegio dei Revisori rimane in carica tre anni ed i

suoi componenti possono essere riconfermati per una sola

volta."

Fermo ed invariato il resto dell'articolo.

= IV =

Articolo 13), attualmente costituito da cinque punti, nel

senso di aggiungervi il punto 6 del seguente tenore:

"6. La quota ed i contributi associativi non possono essere

trasferiti a terzi o in alcun modo rivalutati."

Fermo ed invariato il resto dell'articolo.

= V =

Articolo 14), attualmente costituito da due punti, nel senso

di aggiungervi i punti 3 e 4 del seguente tenore:

"3. I bilanci, tanto di esercizio che di previsione, devono

restare affissi presso la sede nei dieci giorni che precedono



l'Assemblea.

4. Gli avanzi del rendiconto consuntivo debbono essere patrimonializzati oppure reinvestiti in opere ed attività volte a perseguire le finalità dell'Associazione. Pertanto è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.".


Fermo ed invariato il resto dell'articolo.

= VI =

si aggiungono due nuovi articoli che per la loro collocazione sistematica vanno ad inserirsi dopo l'attuale articolo 14 e quindi da distinguersi con i numeri 15 e 16, in modo tale che l'attuale articolo 15 diventi l'articolo 17, restando invariato nel suo contenuto; detti nuovi articoli 15 e 16 vengono così formulati:

"Art. 15 - Scioglimento e liquidazione.

1. Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita, con delibera assunta con le maggioranze richieste dall'articolo 21, ultimo comma del codice civile. Così pure la richiesta della tenuta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento della Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti degli associati.



2. L'assemblea all'atto di scioglimento della Associazione, delibererà sulla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri, ed in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio della Associazione, sentita l'autorità preposta, fermo quanto in appresso stabilito.

3. La devoluzione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua analoga finalità.

#### Art. 16. Funzionamento degli Organi Collegiali.

1. L'avviso di convocazione degli organi collegiali (Assemblea, Giunta e Collegio dei Revisori) deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. Le convocazioni avvengono mediante affissione di avviso nella sede della Associazione e contestuale comunicazione agli associati aventi diritto inviata alla persona del Magnifico Rettore di ciascuna Università associata e deve pervenire a ciascun avente diritto a partecipare alla adunanza medesima, con mezzi anche telematici che ne assicurino il tempestivo ricevimento, prima del giorno della adunanza entro il termine di cui appresso:

--- per l'assemblea dei soci almeno 5 (cinque) giorni di anticipo rispetto alla data fissata;

--- per la Giunta e il Collegio dei Revisori di regola almeno 3 (tre) giorni di anticipo.

In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata, rispettivamente, per l'Assemblea anche 3 (tre) giorni prima e per la Giunta e il Collegio dei Revisori entro le ore 14.00 (quattordici zero minuti primi) del giorno precedente l'adunanza, sempre con avviso inviato con mezzi anche telematici che ne assicurino il tempestivo ricevimento.

3. Le riunioni degli organi collegiali si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:


a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

4. Di ogni seduta deve essere redatto verbale dal Segretario



dell'adunanza, all'uopo nominato, e, ove occorra per legge o su richiesta, da Notaio; i verbali, a richiesta degli associati o dei membri degli organi collegiali, dovranno essere messi a disposizione dei medesimi per la loro prescrizione.".

Esposte le suddette modifiche, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito.

L'Assemblea, udito quanto sopra, dopo breve ma esauriente discussione,

con il voto palese degli aventi diritto

favorevoli: tutti,

contrari: nessuno

astenuti: nessuno,

delibera

di modificare il vigente Statuto inserendovi le modifiche nel senso così come sopra proposto dal Presidente.

L'esito del voto mi viene attestato dal Presidente, previo suo controllo personale, dando atto che è stata raggiunta la maggioranza deliberativa di cui all'articolo 6 punto 2 dello Statuto.

Poichè nessuno prende la parola, come il Presidente constata e fa constare,

il Presidente proclama i risultati delle votazioni, che riconosce espressi in modo regolare, e dichiara chiusa la discussione assembleare relativa al terzo punto del citato

ordine del giorno alle ore dieci e minuti trentacinque,

dandomi atto che l'Assemblea prosegue la propria seduta per i

restanti punti all'ordine del giorno, senza chiedere

l'assistenza di me Notaio quale soggetto verbalizzante.

Lo Statuto dell'Associazione, nel testo risultante dalle

modifiche di cui sopra, mi viene consegnato dal Presidente ed

io Notaio lo allego al presente verbale sotto la lettera "B".

Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione.

Il comparente:

--- presta il suo consenso affinché io Notaio rogante tratti

e conservi i suoi dati personali ai sensi della Legge

675/1996 e D.Lgs. n. 196/2003; pertanto, in relazione al

presente atto e a tutti gli adempimenti connessi, detti dati

personali potranno essere inseriti ed utilizzati in banche

dati, archivi informatici e sistemi telematici e trasmessi ai

pubblici uffici competenti a riceverli;

--- mi dispensa dalla lettura degli allegati, dichiarando di

ben conoscerli.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, scritto a

macchina ai sensi di legge da persona di mia fiducia ed in


parte a mano da me e da me letto al comparente, il quale, su

mia domanda, lo ha dichiarato in tutto conforme alla sua

volontà.

Il presente atto viene sottoscritto alle ore dieci e minuti

trentacinque



Occupa pagine quattordici e fin qui della quindicesima di  
quattro fogli.







F.TO: ENRICO PAOLO GUIDO DECLEVA - PARIDE MARINI ELISEI NOTAIO




PRESENZE ALL'ASSEMBLEA GENERALE DELLA CRUI

Roma, 25 marzo 2010

Soci Ordinari

UNIVERSITA'	RETTORE	DELEGATO (in stampatello)	FIRMA
Ancona - Politecnica delle Marche	Pacetti Marco		
Aosta	Passerin d'Entreves Pietro		
Bari Aldo Moro	Petrocelli Corrado		
Bari LUM	Degennaro Emanuele		
Bari Politecnico	Costantino Nicola		
Basilicata	Fiorentino Mauro		
Bergamo	Paleari Stefano		
Bologna	Dionigi Ivano		






MACINA BIANCA  
SPAZIO NON UTILIZZABILE






UNIVERSITA'	RETTORE	DELEGATO (in stampatello)	FIRMA
Bolzano	Lorenz Walter A.		
Brescia	Preti Augusto		
Cagliari	Melis Giovanni		
Calabria	Latorre Giovanni		
Camerino	Esposito Fulvio	FLAVIO CORRADINI	
Cassino	Attaianese Ciro	prof. Franco De Vivo	
Catania	Recca Antonio		
Catanzaro	Costanzo Francesco Saverio		
Chieti Pescara	Cuccurullo Franco		
Ferrara	Bianchi Patrizio		
Firenze	Tesi Alberto		



*Handwritten signature and scribbles at the bottom right of the page.*







SPAZIO NON UTILIZZABILE







SPAZIO BIANCA  
SPAZIO NON UTILIZZABILE



UNIVERSITA'	RETTORE	DELEGATO (in stampatello)	FIRMA
Milano Cattolica	Ornaghi Lorenzo		
Milano IULM	Puglisi Giovanni		
Milano Politecnico	Ballio Giulio		
Milano San Raffaele	Verzè Luigi Maria		
Modena Reggio Emilia	Tomasi Aldo		
Molise	Cannata Giovanni		
Napoli Federico II	Trombetti Guido		
Napoli L'Orientale	Viganoni Lida		
Napoli Parthenope	Ferrara Gennaro		
Napoli Seconda	Rossi Francesco	Proprietario Vicario MARIO DE ROSA	
Napoli Sior Orsola Benincasa	De Sanctis Francesco		





MACCHINA BIANCA  
SPAZIO NON UTILIZZABILE



15/05/2018

UNIVERSITA'	RETTORE	DELEGATO (in stampatello)	FIRMA
Padova	Zaccaria Giuseppe		
Palermo	Lagalla Roberto		
Parma	Ferretti Gino	Prof. Giorgio Pagliarini	
Pavia	Stella Angiolino		
Perugia	Bistoni Francesco	<sup>no Rettore</sup> PIRELLI ANTONIO	
Perugia stranieri	Giannini Stefania	ASSENTE	
Piemonte Orientale	Garbarino Paolo Luciano	ASSENTE	
Pisa	Pasquali Marco		
Pisa Scuola Normale	Settis Salvatore	ASSENTE	
Pisa Scuola S. Anna	Carrozza Maria Chiara		
Reggio Calabria-Mediterranea	Giovannini Massimo		













C. Keller


SPAZIO NON UTILIZZABILE






UNIVERSITA'	RETTORE	DELEGATO (in stampatello)	FIRMA
Roma Campus bio-medico	Lorenzelli Vincenzo	Prof.ssa Marina Dachà	
Roma Foro Italico	Parisi Paolo		
Roma La Sapienza	Frati Luigi	CRISTIANO VIOLATI	
Roma LUISS G. Carli	Egidi Massimo		
Roma LUMSA	Dalla Torre Giuseppe		
Roma S. Pio V	Acocella Giuseppe	Prof. Guido Paggi	
Roma Tor Vergata	Lauro Lauro		
Roma Tre	Fabiani Guido		
Salerno	Pasquino Raimondo		
Sanrio	Bencardino Filippo		
Sassari	Mastino Attilio	 LAURA MANCA	







PACCHETTO BIANCA  
SPAZIO NON UTILIZZABILE



11/11/2011


UNIVERSITA'	RETORE	DELEGATO (in stampatello)	FIRMA
Siena	Focardi Silvano		
Siena stranieri	Vedovelli Massimo	Prof.ssa Marina Benedetti	Marina Benedetti
Teramo	Tranquilli Leali Rita		Tranquilli Leali Rita
Torino	Pelizzetti Ezio		
Torino Politecnico	Profumo Francesco		Profumo Francesco
Trento	Bassi Davide		Bassi Davide
Trieste	Peroni Francesco		Peroni Francesco
Trieste SISSA	Fantoni Stefano		Fantoni Stefano
Viterbo Tuscia	Mancini Marco		Mancini Marco
Udine	Compagno Cristiana		Compagno Cristiana
Urbino	Pivato Stefano		





Prof. Pivato Stefano

PACCHETTI BIANCHI  
SPAZIO NON UTILIZZABILE

ITALIA

UNIVERSITA'	RETTORE	DELEGATO (in stampatello)	FIRMA
Venezia Ca' Foscari	Carraro Carlo		
Venezia IUAV	Restucci Amerigo		
Verona	Mazzucco Alessandro	Prof. Guido Fumagalli	


Soci Aggregati

UNIVERSITA'	RETTORE	DELEGATO (in stampatello)	FIRMA
Enna KORE	Andò Salvo		
Firenze SUM	Schiavone Aldo	Prof. Mario Citroni	
Pavia IUSS	Schmid Roberto		



*Handwritten signature: Guido Fumagalli*

*Handwritten number: 127*



PACINA BIANCA  
SPAZIO NON UTILIZZABILE



- STATUTO -

L'Associazione è retta dal seguente Statuto, composto da 15 (quindici) articoli, e precisamente:

**Art. 1 - Costituzione e natura dell'Associazione**

1. La Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, di seguito indicata in forma abbreviata CRUI, è costituita ed opera in forma di associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

2. Sono soci della CRUI, secondo le disposizioni del successivo articolo 3, le Università statali e non statali riconosciute, nonché gli Istituti di istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti, unitariamente indicati da qui in avanti come istituzioni universitarie.

3. Ai fini e per gli adempimenti associativi le istituzioni universitarie associate nella CRUI sono rappresentate dai rispettivi Rettori o figure responsabili equivalenti.


4. La sede della CRUI è in Roma, Piazza Rondanini n. 48.

**Art. 2 - Scopi dell'Associazione**

1. La CRUI non persegue scopi di lucro.

2. Sono finalità della CRUI:

- rappresentare e valorizzare il sistema delle autonomie universitarie in ogni sede nazionale e internazionale, svolgendo attività di coordinamento, di indirizzo, di tutela e di promozione degli Atenei italiani;



	- contribuire attivamente allo sviluppo di un coerente sistema europeo per l'alta formazione e la ricerca e all'allargamento delle collaborazioni con tutte le parti del mondo nei settori di competenza delle università;
	- elaborare e presentare al Governo, al Parlamento e alle altre Istituzioni competenti i pareri eventualmente richiesti ed avanzare proposte ed osservazioni in materia di alta formazione e di ricerca, nonché su ogni altro argomento di interesse e competenza delle università;
	- ricercare coerenza di comportamenti e di interpretazioni in tutte le questioni di interesse comune;
	- promuovere e sostenere ogni altra iniziativa utile al potenziamento dell'insegnamento superiore e della ricerca e ad elevare la funzionalità, la qualità e il prestigio, anche internazionale, del sistema universitario italiano.
	3. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali la CRUI, su conforme delibera dell'Assemblea generale, può incrementare le proprie capacità operative mediante specifiche iniziative, ivi compresa l'attivazione di sedi ed uffici distaccati, la partecipazione in enti, organismi e società, nonché la sottoscrizione di accordi e convenzioni.
	La partecipazione ad enti, organismi e società è consentita a condizione che detti enti, organismi e società perseguano finalità affini e compatibili con gli scopi sociali della CRUI.
	4. La CRUI elabora e diffonde annualmente una Relazione sullo



stato delle Università italiane secondo modalità definite dall'Assemblea generale.

**Art. 3 - Composizione dell'Associazione**

1. Possono essere soci della CRUI le Università statali e non statali riconosciute e gli Istituti di istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti.

I soci della CRUI sono distinti in ordinari e aggregati.

2. Sono soci ordinari:


A) le Università e gli Istituti di istruzione universitaria i cui Rettori, o figure responsabili equivalenti, alla data del 31 marzo 2006, risultavano membri ordinari della CRUI nella configurazione prevista dallo Statuto allora in vigore e che, secondo le regole dei rispettivi Statuti, abbiano deliberato l'adesione alla CRUI nella nuova configurazione quale risulta dal presente Statuto;

B) le istituzioni universitarie, già membri aggregati secondo lo statuto in vigore alla data del 31 marzo 2006, in possesso dei seguenti requisiti:

a. dispongano di strutture adeguate al perseguimento delle finalità didattiche e di ricerca scientifica proprie delle Università;

b. abbiano svolto con proprio personale per almeno cinque anni attività scientifica documentata nelle aree in cui svolgono attività didattica;

c. siano state sottoposte a valutazione positiva da parte de-



	gli Organismi nazionali a ciò deputati;
	d. offrano garanzie di continuità delle attività didattiche e
	di ricerca per disponibilità e impegno di risorse;
	e. godano di autonomia statutaria;
	f. prevedano, nei rispettivi statuti, che la carica di Retto-
	re, o figura equivalente, possa essere ricoperta esclusiva-
	mente da un professore ordinario, appartenente di norma alla
	stessa istituzione universitaria, eletto o designato, anche
	in una rosa di nominativi, da un organo di governo della me-
	desima istituzione;
	g. ammettano studenti in possesso dei requisiti di cui
	all'articolo 6 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270;
	h. siano autorizzate a rilasciare, in più di un'area disci-
	plinare, titoli universitari per tutti i livelli previsti
	dalla normativa vigente, ivi compresi i dottorati di ricerca;
	i. dispongano, in forma stabile, di proprio personale docente
	in numero e con qualificazione scientifica adeguata a svolge-
	re sia attività di ricerca sia attività didattica nelle aree
	disciplinari di rispettivo interesse, nel rispetto, per quan-
	to riguarda la loro offerta formativa, dei requisiti minimi
	al riguardo previsti dalle normative in vigore.
	3. Sono soci aggregati le istituzioni universitarie, ricono-
	sciute a norma di legge, che abbiano fatto domanda di adesio-
	ne alla CRUI, purchè i rispettivi Statuti prevedano tra le
	loro finalità lo svolgimento di attività di ricerca nelle a-

ree nelle quali svolgono attività didattica; documentino lo svolgimento di attività scientifica per almeno un biennio realizzata con proprio personale; dispongano di personale docente stabile ed in numero sufficiente rispetto alle attività in corso, dispongano di risorse e di strutture adeguate; possiedano i requisiti di cui all'art. 3, secondo comma, lettera B, punti e, f, g, h e dichiarino di volersi uniformare a quelli di cui allo stesso articolo, medesimo comma, lettera B, punti a, b, c, d, i.

In parziale deroga a quanto stabilito dall'art. 3, secondo comma, lettera B, punto h, possono chiedere la qualifica di socio aggregato le istituzioni universitarie riconosciute che conferiscano il solo titolo di dottorato di ricerca o quest'ultimo unitamente alla laurea magistrale, purchè si uniformino a quanto stabilito dal comma precedente.

5. La qualifica di socio aggregato è temporanea e dura tre anni. Al termine del triennio si procede alla verifica dei requisiti di cui all'art. 3, secondo comma, lettera B. Nel caso di esito negativo, la qualifica di socio aggregato può essere mantenuta - a domanda - per un altro biennio, al termine del quale, nel caso di una nuova verifica negativa, si decade dalla qualifica di socio della CRUI, senza che questo dia diritto ad alcun rimborso delle quote versate.

6. I soci aggregati hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari, fatta eccezione per l'elettorato attivo e passi-



vo per le cariche sociali e per la partecipazione alle votazioni di modifica dello Statuto e di verifica dei requisiti di cui ai precedenti commi.

#### Art. 4 - Organi

1. Sono organi della CRUI:

- l'Assemblea generale;

- il Presidente;

- la Giunta;

- i Vice-Presidenti;

- il Segretario generale;

- il Collegio dei Revisori.

2. Per le sue esigenze funzionali e operative la CRUI si avvale dell'opera di un Direttore.

3. Le cariche possono essere conferite solo a rappresentanti di soci ordinari della CRUI, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.

4. Le cariche hanno durata triennale e non possono essere assunte per più di due mandati consecutivi. Una successiva rielezione potrà avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

5. L'aver ricoperto una carica, per uno o più mandati, non determina interdizione ad accedere ad altra carica per il periodo immediatamente successivo.

6. Le disposizioni di cui ai punti 2, 3 e 4 che precedono non si applicano al Direttore e ai componenti del Collegio dei

Revisori.

7. Il rappresentante di un socio ordinario o aggregato che, per qualunque ragione, cessi dall'ufficio ricoperto nell'istituzione universitaria di appartenenza, automaticamente decade dalle cariche eventualmente ricoperte nella CRUI.

8. Le elezioni alle cariche di Presidente, di Vice Presidente e di componente della Giunta si svolgono a scrutinio segreto e si tengono, di norma, nel mese di giugno, e comunque entro quello di settembre, con immediata entrata in funzione dei nuovi eletti.

#### Art. 5 - Assemblea generale

1. L'Assemblea generale è composta da tutti i soci, ordinari ed aggregati, della CRUI, rappresentati dai rispettivi Rettori o figure responsabili equivalenti.

2. L'Assemblea generale è convocata dal Presidente.

3. L'Assemblea generale è convocata, di norma, una volta al mese e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

L'Assemblea generale deve essere altresì convocata dal Presidente quando lo richiedano per iscritto almeno tre componenti della Giunta o, con richiesta scritta, almeno cinque rettori.

Nel caso in cui il Presidente non ottemperi alla richiesta, trascorsi dieci giorni non festivi, l'Assemblea può essere convocata, nel rispetto delle forme di cui al precedente punto 2, da almeno cinque componenti della Giunta.

4. L'Assemblea generale è validamente costituita con la pre-



	senza della maggioranza assoluta dei soci e le deliberazioni
	sono assunte a maggioranza dei presenti ovvero dei rappresen-
	tanti dei soci ordinari, secondo quanto stabilito dal succes-
	sivo articolo 6.
	5. I Rettori possono farsi rappresentare in Assemblea dal
	Pro-Rettore, o da un docente dell'Ateneo, munito di apposita
	delega scritta. Non è consentito farsi rappresentare dal Ret-
	tore di altra Università anche se quest'ultima è socio della
	CRUI.
	6. Per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, ogni
	partecipante ha diritto ad un voto.
	7. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Si procede per
	scrutinio segreto se ne fanno richiesta almeno cinque dei
	presenti.
	<b>Art. 6 - Competenze dell'Assemblea generale</b>
	1. Spetta all'Assemblea generale:
	- deliberare sui programmi e gli indirizzi dell'Associazione,
	nonché sui pareri che questa deve o intende fornire;
	- approvare il bilancio di esercizio e quello di previsione
	elaborati dal Segretario generale e presentati dal Presidente;
	- deliberare su: interventi e iniziative che impegnino la re-
	sponsabilità dell'Associazione, ivi comprese l'eventuale tra-
	sferimento della sede, l'attivazione di sedi ed uffici di-
	staccati; la promozione e la partecipazione in enti, organi-
	smi e società; la definizione di accordi, intese e convenzio-

ni, verificando, unitamente alla compatibilità finanziaria in relazione alle risorse disponibili, la congruità delle suddette iniziative con le finalità e la natura dell'Associazione;

- deliberare sull'accettazione di donazioni, finanziamenti e lasciti;

- deliberare su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Presidente.

Nelle ipotesi di cui al presente punto 1, l'Assemblea delibererà validamente col voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti al voto.

2. Spetta altresì all'Assemblea generale:

- eleggere il Presidente e la Giunta;

- verificare e convalidare il possesso dei requisiti per l'ammissione a socio aggregato e per l'eventuale passaggio da socio aggregato a socio ordinario, ai sensi dell'articolo 3, commi 2, 3, 4, e 5;

- approvare le modifiche statutarie;

- deliberare l'eventuale messa in liquidazione dell'Associazione, la nomina dei liquidatori, nonché la destinazione del fondo comune secondo la previsione dell'art. 37 del Codice civile e nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 15.

Nelle ipotesi di cui al presente punto 2, l'Assemblea delibererà validamente col voto favorevole della maggioranza assoluta



dei rappresentanti dei soci ordinari aventi diritto al voto.

3. L'Assemblea generale per l'elezione del Presidente e della Giunta è convocata e presieduta dal Decano. La qualifica di Decano spetta al componente dell'Assemblea in possesso della maggiore anzianità nella carica di rettore, a parità, con la maggiore anzianità nel ruolo di professore ordinario. In caso di perdurante parità, vale l'anzianità anagrafica.

4. Nel caso di cessazione anticipata del Presidente, il Decano convoca l'Assemblea generale per il rinnovo della carica, secondo quanto stabilito al successivo art. 7, entro quindici giorni dalla data della cessazione del Presidente, e fissa la data delle votazioni non oltre il trentesimo giorno dalla data della convocazione.

#### Art. 7 - Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea generale nella composizione dei soli rappresentanti dei soci ordinari.

2. Il Presidente è eletto tra i rappresentanti dei soci ordinari: nelle prime due votazioni con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nella terza votazione con la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione anche alla terza votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione.

Di norma, le votazioni per l'elezione del Presidente si tengono tutte nella stessa giornata.



3. Il Presidente:

a) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea generale e della Giunta;

b) ha la rappresentanza legale della CRUI;

c) rappresenta eventualmente in giudizio la CRUI, ed a tal fine può nominare difensori, rilasciando ampia procura nelle forme richieste dalla legge, anche per resistere o promuovere giudizi o procedure esecutive e svolgere nelle sedi giudiziarie più opportune tutte le attività, utili o necessarie alla tutela dei diritti della CRUI; può nominare procuratori speciali per singoli atti o per categorie di atti. Le decisioni di cui alla presente lettera sono portate alla ratifica della Giunta e successivamente alla conoscenza dell'Assemblea generale;


d) sovrintende all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea generale e della Giunta;

e) nomina il Segretario generale secondo quanto è previsto dal successivo art. 10;

f) propone alla Giunta la nomina del Direttore;

g) svolge la Relazione annuale sullo stato delle Università italiane di cui all'articolo 2, comma 4, avendone condiviso i contenuti con la Giunta;

h) presenta una relazione annuale sull'attività e sulla gestione della CRUI, in occasione della presentazione del bilancio di previsione e del bilancio di esercizio alla Giunta



all'Assemblea generale. Per la parte di competenza detta relazione è controfirmata dal Segretario generale.

4. Il Presidente sottoscrive gli atti che comportino impegni di spesa nei limiti concordati con la Giunta. Oltre tale limite, ed in ogni caso per gli atti che istaurano rapporti di lavoro e di collaborazione, anche a tempo determinato, è richiesta l'approvazione della Giunta.

5. Gli atti del Presidente che comportano impegni di spesa sono controfirmati dal Segretario generale che in tal modo ne attesta la regolarità per l'esecuzione.

#### Art. 8 - Vice-Presidenti

1. I Vice-Presidenti, in numero di due, coadiuvano il Presidente nello svolgimento delle sue mansioni, eventualmente assumendo compiti da lui delegati. Essi sono eletti, con procedure successive, dalla Giunta tra i suoi componenti. Ciascun elettore esprime una sola preferenza. Risultano eletti i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nella carica di rettore; a parità, più anziano nel ruolo dei professori ordinari. Nel caso di ulteriore parità vale l'anzianità anagrafica.

2. Nei casi di assenza o di impedimento temporanei del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice-Presidente anziano, cioè da quello dei due Vice-Presidenti che possenga la maggiore anzianità nella carica di rettore; a parità, che sia

più anziano nel ruolo dei professori ordinari. Nel caso di ulteriore parità vale l'anzianità anagrafica.

3. Ove necessario o richiesto, la situazione di assenza o di impedimento del Presidente è attestata dal Segretario generale.

#### Art. 9 - Giunta


1. La Giunta è composta dal Presidente e da altri dieci componenti, rappresentanti di soci ordinari, eletti tra questi ultimi dall'Assemblea generale nella composizione dei soli soci ordinari. Dei dieci componenti, almeno uno deve essere nominato in rappresentanza delle Università non statali.

Ciascuno dei votanti esprime tre preferenze; a parità di voti risultano eletti i più anziani nella carica di rettore; a parità, i più anziani nel ruolo dei professori ordinari. Nel caso di ulteriore parità vale l'anzianità anagrafica.

2. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente.

3. La Giunta delibera su tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ad eccezione di quanto espressamente attribuito dal presente Statuto al Presidente o all'Assemblea generale. I componenti della Giunta possono assumere compiti specifici definiti dal Presidente o deliberati dalla Giunta stessa.

4. La cessazione anticipata dalla carica di Rettore di uno dei componenti, secondo l'art. 4, comma 7, comporta automati-



camente la decadenza dalla Giunta. In tale ultimo caso, l'Assemblea provvede ad una elezione suppletiva. L'eletto rimane in carica fino al termine del mandato della Giunta ed il periodo, se inferiore a due anni, non viene computato in relazione ai limiti per l'eventuale rieleggibilità stabiliti dall'articolo 4, quarto comma.

5. La Giunta può avvalersi, sotto la responsabilità del Presidente e del Segretario generale, della collaborazione di Rettori esperti in specifiche materie sia per lo svolgimento di incarichi temporanei di interesse dell'Associazione, sia per la predisposizione di documenti da sottoporre all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea generale.

#### Art. 10 - Segretario generale

1. Il Segretario generale è nominato dal Presidente tra i componenti della Giunta. Coadiuvato il Presidente nell'istruire le questioni da portare all'esame della Giunta e dell'Assemblea generale e nel sovrintendere all'esecuzione delle relative deliberazioni.

2. Il Segretario generale esercita la vigilanza sulla gestione delle attività amministrative e contabili dell'Associazione, riferendone periodicamente al Presidente; predispone, con il supporto del Direttore, il budget economico-finanziario e il bilancio di esercizio; predispone inoltre i documenti e le scritture contabili delle quali il Regolamento amministrativo preveda l'approvazione da parte dell'Assemblea generale, sot-


toponendoli all'approvazione della Giunta; controfirma, per l'attestazione di regolarità ai fini dell'esecuzione, gli atti del Presidente che comportano impegni di spesa; controfirma la relazione di cui all'art. 7, terzo comma, lettera h; è responsabile della predisposizione dei verbali delle sedute della Giunta e dell'Assemblea generale, controfirmati dal Presidente.

#### Art. 11 - Direttore

1. Il Direttore, scelto tra persone di adeguata competenza e qualificazione in relazione alle esigenze e alle attività della CRUI, è nominato su proposta del Presidente, con delibera della Giunta. La durata del mandato, di norma triennale, rinnovabile, è stabilita all'atto della nomina.

2. Il Direttore ha i compiti esecutivi ed inerenti il funzionamento e il coordinamento degli uffici individuati nell'atto di nomina o con successive delibere della Giunta su proposta del Presidente, sentito il Segretario generale.

3. Il Direttore esercita compiti diretti di vigilanza sull'attività del personale in servizio, impartendo le opportune disposizioni per garantirne efficienza e funzionalità nel rispetto delle competenze professionali di ciascuno. A tal fine il Direttore propone al Presidente e al Segretario generale la destinazione dei singoli funzionari agli uffici, nonché l'eventuale ricorso a professionalità esterne secondo quanto previsto nel Regolamento amministrativo.



5. La Giunta può delegare al Direttore, su proposta del Presidente e del Segretario generale, funzioni esecutive relativamente alla liquidazione di pagamenti.

#### Art. 12 - Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, dei quali:

a) un membro effettivo ed uno supplente designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

b) due membri effettivi ed un supplente, scelti fra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili dalla Giunta a maggioranza dei presenti.

2. Il Collegio dei Revisori rimane in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.

3. La Giunta nomina Presidente del Collegio dei Revisori uno dei componenti effettivi del Collegio stesso.

4. Il Collegio provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; predispone la relazione sui bilanci consuntivi e preventivi; effettua verifiche di cassa; riferisce al Presidente ed al Segretario generale su eventuali disfunzioni riscontrate nel corso dell'attività di controllo, suggerendo anche gli opportuni interventi; su richiesta del Presidente esprime pareri su questioni di carattere economico-contabile.

#### Art. 13 - Finanziamento, patrimonio e proventi

1. Tutti gli associati, ordinari e aggregati, provvedono al finanziamento della CRUI versando il contributo associativo stabilito annualmente dall'Assemblea generale.

2. Il fondo comune dell'Associazione è costituito, ai sensi dell'art. 37 del Codice civile:

- dai contributi degli associati;

- dai beni dell'Associazione, acquisiti utilizzando il fondo comune, ovvero in seguito a donazioni o finanziamenti;

- da eventuali fondi di riserva derivanti da eccedenze di bilancio.

3. All'attività dell'Associazione si provvede mediante utilizzo:

- delle quote associative annuali;


- dei redditi dei beni patrimoniali;

- delle erogazioni e dei contributi di persone fisiche, enti pubblici e privati, imprese e associazioni.

4. La CRUI, per la realizzazione dei propri fini istituzionali, può essere destinataria di donazioni, legati e lasciti in genere, sovvenzioni da enti e da privati, purchè accettati con delibera favorevole dell'Assemblea generale.

5. Nessun socio può vantare alcun diritto sul fondo comune dell'Associazione. In particolare si applicano alla CRUI le previsioni di cui all'art. 37 del Codice civile.

6. La quota ed i contributi associativi non possono essere trasferiti a terzi o in alcun modo rivalutati.



**Art. 14 - Esercizio sociale**

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Segretario generale predispone con la collaborazione del Direttore e sottopone all'approvazione della Giunta e, successivamente, a quella dell'Assemblea Generale il bilancio di esercizio. Il bilancio è redatto secondo le disposizioni in vigore al momento della redazione.

2. Entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno il Segretario generale, con la collaborazione del Direttore, predispone il bilancio di previsione per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione della Giunta e dell'Assemblea generale.

3. I bilanci, tanto di esercizio che di previsione, devono restare affissi presso la sede nei dieci giorni che precedono l'Assemblea.

4. Gli avanzi del rendiconto consuntivo debbono essere patrimonializzati oppure reinvestiti in opere ed attività volte a perseguire le finalità dell'Associazione. Pertanto è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**Art. 15 - Scioglimento e liquidazione.**

1. Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita, con delibera assunta con le maggio-



ranze richieste dall'articolo 21, ultimo comma del codice civile. Così pure la richiesta della tenuta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento della Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti degli associati.


2. L'assemblea all'atto di scioglimento della Associazione, delibererà sulla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri, ed in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio della Associazione, sentita l'autorità preposta, fermo quanto in appresso stabilito.

3. La devoluzione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua analoga finalità.

#### Art. 16. Funzionamento degli Organi Collegiali.

1. L'avviso di convocazione degli organi collegiali (Assemblea, Giunta e Collegio dei Revisori) deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. Le convocazioni avvengono mediante affissione di avviso nella sede della Associazione e contestuale comunicazione agli associati aventi diritto inviata alla persona del Magnifico Rettore di ciascuna Università associata e deve pervenire a ciascun avente diritto a partecipare alla adunanza medesima, con mezzi anche telematici che ne assicurino il tempestivo ricevimento, prima del giorno della adunanza entro il



termine di cui appresso:

--- per l'assemblea dei soci almeno 5 (cinque) giorni di anticipo rispetto alla data fissata;

--- per la Giunta e il Collegio dei Revisori di regola almeno 3 (tre) giorni di anticipo.

In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata, rispettivamente, per l'Assemblea anche 3 (tre) giorni prima e per la Giunta e il Collegio dei Revisori entro le ore 14.00 (quattordici zero minuti primi) del giorno precedente l'adunanza, sempre con avviso inviato con mezzi anche telematici, che ne assicurino il tempestivo ricevimento.

3. Le riunioni degli organi collegiali si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.


4. Di ogni seduta deve essere redatto verbale dal Segretario dell'adunanza, all'uopo nominato, e, ove occorra per legge o su richiesta, da Notaio; i verbali, a richiesta degli associati o dei membri degli organi collegiali, dovranno essere messi a disposizione dei medesimi per la loro presa visione.

#### Art. 17 - Norme transitorie


1. Il presente Statuto entra in vigore quando almeno la metà più una delle istituzioni universitarie di cui all'art. 3, secondo comma, lett. A), abbia deliberato l'adesione alla CRUI secondo le nuove norme statutarie.

2. Al Presidente e ai componenti del Comitato di Presidenza eletti ai sensi del precedente Statuto, e in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, si applicano le norme previste da quest'ultimo con riguardo al Presidente stesso e ai componenti della Giunta, fatta eccezione per la durata del mandato, che rimane nel loro caso biennale.

F.TO: ENRICO PAOLO GUIDO DECLEVA - PARIDE MARINI ELISEI NOTAIO



PAGINA BIANCA  
SPAZIO NON UTILIZZABILE




RACCOLTA N. 6034

Attesto io Paride MARINI ELISEI, Notaio in Roma, che la presente copia contenuta in *113* fasciate è conforme all'originale che trovasi depositato fra i miei atti, debitamente firmato.-----

Si rilascia a richiesta di parte in esenzione di bollo per gli usi consentiti dalla legge.-----

Roma, Via Alberico II n. 35 il *primo luglio*  
*duemiladieci*



Adempimenti presentati ed elaborati con procedura telematica

"MODELLO UNICO"

Registrazione

Registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 23 aprile

2010 al n. 6230 serie 1T, pagati Euro 1.059,00.